



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale

## TRANI

Piazza Duomo, 10 – 76125 TRANI – Cod. Fisc. 83002280721

N. 7037/2022 prot. U

**OGGETTO: Appalto specifico per l'affidamento del servizio di Vigilanza privata armata – mediante piantonamento fisso- e del servizio di Vigilanza armata da remoto per le sedi degli Uffici giudiziari di Trani nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per il periodo dal 01.12.2022 al 31.11.2025 CIG 9398962CCC**

### VERBALE RUP SEDUTA RISERVATA

L'anno 2022, addì 15 del mese di novembre, alle ore 09:00, il RUP dr.ssa Giovanna Bufo, si è riunito in seduta riservata, con il supporto della Commissione giudicatrice della procedura in oggetto (come previsto dal punto 5.3 delle Linee guida ANAC n.3/2016 s.m.i.), nominata con determina del Procuratore della Repubblica del giorno 11 ottobre 2022 prot. n.6698/2022 U. e composta dai seguenti membri:

- Presidente: Achille Bianchi, Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani,
- Componente: Laurora Francesco Paolo, funzionario giudiziario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
- Componente Sabrina Dellisanti, funzionario giudiziario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.

Dati per noti gli esiti della procedura di gara e la conseguente graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice appositamente nominata, nonché la necessità di sottoporre a verifica di anomalia l'offerta del primo operatore economico posto in graduatoria, il RUP fa presente che, con comunicazione del 21/10/2022 ex art. 97 del Codice dei contratti pubblici inviata tramite la piattaforma SDAPA, sono stati richiesti alla Società Securpol Puglia Spa i chiarimenti circa la composizione dell'offerta economica. Le giustificazioni dovevano essere presentate entro il termine perentorio del giorno 5 novembre 2022. Con comunicazione del 4 novembre 2022, alle ore 19:16, la Società Securpol Puglia Spa ha fornito le spiegazioni richieste rispettando il suddetto termine perentorio.

Si fa altresì presente che, a seguito della pubblicazione in data 21 ottobre 2022 della graduatoria provvisoria, con nota inviata via PEC (prot. n.6992/22 E.) sono pervenute osservazioni da parte del Costituendo R.T.I. con sede in Via Volterra 33/35 Faggiano, altro operatore economico offerente.

#### Premesso,

- **in via di fatto che:**
  - a. il paragrafo 2.1 del Capitolato d'oneri così testualmente recita: *"l'importo posto a base di gara comprende.....i costi della manodopera calcolati sulla base....del costo medio orario del lavoro*

per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata, come determinato con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 21.3.2016 n.99004 (€/h. 24,00 + Iva);

- b. che con i chiarimenti forniti l'operatore economico Securpol Puglia Spa, in persona del suo legale rappresentante, ha fatto riferimento ad una tariffa media oraria calcolata secondo valori inferiori a quanto stabilito dal CCNL attualmente in vigore in materia di Vigilanza e dal Capitolato d'onori, ed in particolare ad una tariffa inferiore del 12% circa rispetto al minimo previsto dal CCNL e del 32% circa rispetto alla tariffa prevista dal Capitolato;
- c. che il paragrafo 2.4 del Capitolato d'onori così testualmente recita: *"Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice e secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019.*  
*Ai sensi del combinato disposto del sopra richiamato art. 50 e dell'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n.81, il CCNL applicabile ai fini della clausola sociale è il Contratto Collettivo per i Dipendenti degli Istituti e Aziende di Vigilanza Privata, Investigazioni e Servizi Fiduciari 2013-2015.*  
*Resta, in ogni caso, ferma l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'aggiudicatario del contratto.*  
*A tal fine, l'elenco del personale impiegato è riportato nel prospetto allegato (All. B)"*
- d. che con i chiarimenti forniti l'operatore economico Securpol Puglia Spa ha previsto l'assunzione di n.10 GPG in luogo delle 11 unità attualmente impiegate, così venendo meno al rispetto della c.d. clausola sociale di cui al paragrafo 2.4 del suddetto Capitolato.
- e. che il paragrafo 7.2 Vigilanza ispettiva del Capitolato tecnico integrativo così testualmente recita: *"Per l'esecuzione del servizio il Fornitore deve organizzare e mantenere attiva una struttura mobile, composta al minimo da n. 1 G.P.G. a bordo dello stesso mezzo. Il numero di sequenze ispettive che il Fornitore deve eseguire per ciascun Obiettivo deve essere non inferiore a 1 con diversificazione in termini di sequenza e intervalli..."* (c.d. "servizio ronda");
- f. che con i chiarimenti forniti l'operatore economico Securpol Puglia Spa non ha fatto cenno al servizio di ronda richiesto con relativi costi (auto, carburante, manutenzione, ecc.);

- **in via di diritto che**, per costante ed uniforme giurisprudenza in subiecta materia:

- a. la Stazione Appaltante può sempre valutare la *"..congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa..."* ai sensi dell'articolo 97, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;
- b. il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, piuttosto è mirato ad accertare se l'offerta anomala sia in concreto, nel suo complesso, attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto. Ergo, il procedimento di verifica mira, più in generale, ad evitare che offerte eccessivamente basse esponano l'amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo difforme e qualitativamente inferiore a quella richiesta;
- c. la verifica dell'anomalia ha come finalità quella di *".. garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito dall'amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione dell'appalto, così che l'esclusione dalla gara dell'offerente per l'anomalia della sua offerta sia l'effetto della valutazione (operata dall'amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere.. (ex plurimis Consiglio di Stato, Sezione V, 29 gennaio 2018, numero 589);*
- d. la valutazione della congruità o non congruità dell'offerta deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, dal momento che l'obiettivo dell'indagine non è l'accertamento dell'affidabilità, *"atomisticamente considerata"*, delle singole



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale

## TRANI

Piazza Duomo, 10 – 76125 TRANI – Cod. Fisc. 83002280721

- voci che lo compongono ma, piuttosto, la attendibilità e sostenibilità dell'offerta nel suo insieme. Occorre quindi temperare l'interesse del concorrente a conseguire l'aggiudicazione formulando un'offerta competitiva con il prevalente interesse pubblico della stazione appaltante ad aggiudicare al minor costo, senza rinunciare però a standard qualitativi adeguati ed al rispetto dei tempi e dei costi contrattuali
- e. le verifiche svolte dalla stazione appaltante mirano, quindi, a valutare se il ribasso presentato in sede di offerta sia sostenibile e se l'offerta possa essere considerata seria ed attendibile;
- f. la natura del giudizio sull'anomalia delle offerte presentate in una gara è *„un giudizio ampiamente discrezionale, espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza; il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della P.A. sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, ma non procedere ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, che costituirebbe un'inammissibile invasione della sfera propria della P.A. e tale sindacato rimane limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali entri di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto..”* (ex plurimis Consiglio di Stato, Sezione V, 24 agosto 2018, numero 5047, Consiglio di Stato, Sezione V, 29 gennaio 2018, numero 589, Consiglio di Stato, Sezione III, 22 gennaio 2016, n. 211, et similia);
- g. il corretto svolgimento del procedimento di verifica presuppone da un lato, l'effettività di un contraddittorio, effettuato attraverso richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante, dall'altro la possibilità di presentare giustificazioni da parte dell'Operatore Economico.

Tutto ciò premesso, il RUP, sentita la Commissione giudicatrice

- Letti i chiarimenti ricevuti dall'operatore economico primo nella graduatoria provvisoria e sospetto di anomalia;
- Richiamato quanto innanzi detto in via di fatto sub b), d) ed f);
- Valutato il rischio di esecuzione della prestazione in modo difforme e qualitativamente inferiore a quello richiesto con la procedura in oggetto
- Ritenuto che i chiarimenti adottati non giustificano l'anomalia dell'offerta, che risulta essere sospetta di scarsa affidabilità e attendibilità circa la non corretta esecuzione della prestazione contrattuale

### DETERMINA

- di escludere dalla procedura in oggetto la società **SECURPOL PUGLIA SPA**, **corrente in Bitonto Strada Provinciale 231 km 79,800 p.i.03769340757** perché l'offerta economica è stata ritenuta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
- di inviare alla ditta esclusa **SECURPOL PUGLIA SPA** comunicazione del presente provvedimento di esclusione ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Il presente atto viene inviato per la pubblicazione sul sito della SA nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 e dell'art. 204 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di


gara è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Puglia da parte della società in indirizzo entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul medesimo profilo.

Alle ore 10:30 il RUP dichiara conclusa la seduta riservata.

Letto, confermato e sottoscritto

Trani, 15 novembre 2022

Responsabile unico del procedimento- Giovanna Bufo



Commissario - Sabrina Dellisanti



Commissario- Francesco Paolo Laurora



Presidente della Commissione- Achille Bianchi

